

In: Lavoro professionale - D. Lgs. 206/2007 - Conferenza di servizi presso il Ministero della Giustizia (Prot. MG n. 179656/2015).

Margherita Chierichini per: emanuela.ronzitti, antonella p

01/12/2015 12:17

Cc: Larissa Venturi

Gentili Dottoresse,

come anticipato per le vie brevi e in relazione alla Conferenza di servizi in oggetto, il II Ufficio di supporto agli Organi Collegiali comunica la conclusione dell'istruttoria tecnica sull'associazione PRO.DI.DA in ordine al parere del CNEL previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

In particolare, tale istruttoria tecnica si è conclusa con la proposta di un orientamento positivo all'inserimento di questa associazione negli elenchi delle associazioni non regolamentate e rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Successivamente, questo Ufficio ha trasmesso le proprie conclusioni alla competente Commissione istruttoria che procederà ad esaminarla nella prima seduta utile.

In attesa, quindi, della valutazione da parte degli Organi Collegiali (Commissione istruttoria unica) e delle successive pronunce da parte degli *Organi di Governance* (in ultimo il parere), questo Ufficio trasmette gli esiti della propria istruttoria tecnica e nel contempo comunica la condivisione delle valutazioni di codesto Ministero in merito ai chiarimenti forniti dall'associazione PRO.DI.DA sugli aspetti di cui al co. 3, art. 26 del citato decreto legislativo (avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata da almeno quattro anni), come riportate nella nota in oggetto che, per pronto riferimento, si allega.

ALLEGATI: scheda predisposta dall'Ufficio; nota del Ministero della Giustizia



Convocazione dic 2015.pdf scheda tecnica PRO DI DA.pdf scheda tecnica PRO DI DA.doc

Margherita Chierichini
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
viale David Lubin 2 - 00196 - Roma
tel: 06 36 92 477 email: mchierichini@cnel.it



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852046

Ufficio III - Libere Professioni

internazionale.dgcivile.dag@giustizia.it -- prot.dag@giustiziacerit.it

Consiglio Nazionale Economia e Lavoro



3573-13.7-26/11/2015-CNEL-SG-A

CNEL

Segretariato Generale

lventuri@cnel.it

mehierichini@cnel.it

OGGETTO: convocazione conferenza di servizi di MARTEDI' 1° dicembre 2015 - riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero (d. lgs. n. 206/2007, recepimento della direttiva 2005/36/CE); procedura ex art. 26, comma 4 del d. lgs. n. 206/2007 per la individuazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate e conseguente annotazione nell'elenco.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.16 del d.lgs. n. 206/07, che recepisce la direttiva comunitaria 2005/36/CE e tenuto conto dell'art. 49 del D.P.R. n. 394/99, si invita codesto ente a partecipare alla Conferenza di Servizi indetta da questo Ministero per il giorno martedì 01 DICEMBRE 2015, ore 9.30, presso il Ministero della Giustizia, Sala Rossa sita al piano terra.

Si prega di confermare l'avvenuta ricezione di questa convocazione (comunicandola telefonicamente allo 06.68852046 - 2192 oppure a mezzo posta elettronica a internazionale.dgcivile.dag@giustizia.it) e comunicare, altresì, gli eventuali nominativi dei partecipanti.

. Per quanto di competenza di codesto ente, verrà esaminata una pratica relativa alla procedura di cui all'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007 per le associazioni rappresentative di professioni non regolamentate, a seguito delle integrazioni pervenute.

I. PRO.DI.DA - Associazione Italiana Professionisti per la Tutela del Diritto d'Autore

Domanda pervenuta il 9 luglio 2015, esaminata nella conferenza del 18 settembre scorso (con consegna al rappresentante del CNEL di copia della documentazione) e rinviata per chiarimenti, pervenuti il 15 ottobre.

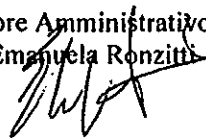
In data 4 settembre 2015 è stata inviata una richiesta di integrazione documentale all'associazione, nella quale è stato comunque evidenziato che l'elenco tenuto presso questo Ministero sulla base della normativa indicata si basa sull'art. 15 della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che prevedeva che gli stati membri possono adottare "piattaforme comuni" al fine di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti tra i vari stati membri per una determinata professione; è stato altresì evidenziato che di recente la direttiva è stata modificata con

soppressione dell'art. 15 così come illustrato, motivo per cui il recepimento della nuova direttiva nell'ordinamento italiano vedrà necessariamente una modifica dell'attuale art. 26.

A seguito di specifica richiesta di chiarimenti istruttori, in particolare sul fatto che l'associazione è stata formalmente costituita con atto notarile del 26 maggio 2015 e che l'art. 26.3 del d. lgs. n. 206/2007, richiede la "avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni", l'associazione ha inviato tali chiarimenti (pervenuti il 15 ottobre u.s.).

E' emerso che, di fatto, l'associazione opera nel settore della tutela del diritto d'autore attraverso un insieme di professionisti che svolgono attività quali mandatarî della stessa SIAE da oltre 50 anni, venendo così a individuare una specifica identità professionale. In particolare, l'attività professionale tutelata consiste nella gestione delle problematiche legate alla fruizione del diritto d'autore. I chiarimenti risultano esaurienti e colmano pertanto le lacune evidenziate nella scorsa conferenza.

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Emanuela Ronzitti



CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

PRO DI DA

Associazione Italiana Professionisti per la tutela del diritto di autore

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

1 dicembre 2015

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per essere consultate dal Ministero della Giustizia qualora siano elaborate le piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolge le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Requisiti richiesti dal decreto

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca: b1) un ordinamento a base democratica; b2) l'assenza di scopi di lucro; b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione; b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne; b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Documenti allegati

- Nota dell'associazione al Ministero della Giustizia (Prot. Ministero della Giustizia n. 101337/2015 del 9 luglio 2015) avente ad oggetto la richiesta di annotazione nell'elenco delle professioni non regolamentate di cui al D. Lgs. n. 206/2007;
- Nota del Ministero della Giustizia all'associazione (Prot. n. 126830 del 4 settembre 2015) avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa;

- Nota dell'associazione inviata al Ministero della Giustizia in riscontro alla nota ministeriale di richiesta di integrazione documentale;
- Nota del Ministero della Giustizia al CNEL riguardante la Conferenza di servizi tenutasi presso la sede del Ministero della Giustizia il 18 settembre 2015 (prot. CNEL n. 3146 del 22 settembre 2015);
- Nota del Ministero della Giustizia al CNEL avente ad oggetto la richiesta di parere sull'associazione Pro.di.da di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 206/2007 (Prot. CNEL n. 3303 del 13 ottobre 2015);
- Atto costitutivo (atto notaio del 26 maggio 2015, registrato il 4 giugno 2015) e relativi allegati (Statuto e elenco degli aderenti al comitato PRO. DI.DA);
- Copia del Codice deontologico;
- Comunicazione del 29 settembre 2015 inviata dal II Ufficio OOCC all'associazione e avente ad oggetto specifiche richieste di chiarimenti ed integrazione documentale;
- Comunicazione dell'associazione del 6 ottobre 2015 inviata all'Ufficio in riscontro alle richieste di cui al precedente punto;
- Copia del regolamento interno;
- Dichiarazione del Presidente di mancata pronunzia nei propri confronti (o dei rappresentanti legali dell'associazione) di condanna passata in giudicato in relazione all'attività all'associazione.

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

Atto costitutivo redatto con atto notaio del 26 maggio 2015, registrato il 4 giugno 2015.

In tale atto sono indicato gli obiettivi dell'associazione, tra cui:

- istituzione, organizzazione e tenuta in forma associata dell'albo nazionale dei professionisti per la tutela del diritto di autore;
- tutela, nel rispetto della normativa vigente, delle attività connesse alla vigilanza, al controllo, alla riscossione del diritto di autore;
- vigilanza e controllo nei settori dello spettacolo, dell'intrattenimento e di altri settori affini in regime di convenzione, diretta o indiretta, per conto di enti pubblici e privati.

L'Associazione risulta costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da meno di quattro anni, non possedendo così il requisito di cui alla lett. a) del co. 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 206/2007. Al riguardo l'associazione, con il fine di consentire la valutazione in ordine alla propria rappresentatività, ha dichiarato che, pur essendosi costituitasi formalmente lo scorso maggio, si occupa in realtà *“di attività professionali e di funzioni consolidate nel tempo attraverso i rapporti di mandato professionale da parte della SIAE e, conseguentemente associa figure professionali che*

operano in maniera strutturata ed organizzata da oltre cinquant'anni su tutto il territorio nazionale nell'ambito della tutela di un diritto primario e che sono iscritte in apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate."

Da quanto sopra il requisito di cui alla lett. a) può intendersi posseduto, in considerazione del tempo da cui operano "i professionisti con specifico mandato della SIAE" (comunque superiore a quattro anni e documentato dall'elenco degli associati acquisito agli atti) e tenuto conto che l'associazione, pur essendo stata costituita nel 2015, ha come primario e principale obiettivo la gestione del relativo albo.

Requisito b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali e di studio necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

Il fine democratico è desunto dall'art. 1 e seguenti dello Statuto (con particolare riferimento agli artt. 4.Associati e 6.Assemblea) e dagli art. 6 e seguenti del Regolamento interno, nonché dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione.

L'art. 5 e seguenti dello Statuto riguardano gli organi dell'associazione e i relativi compiti e modalità di funzionamento. Gli organi ivi previsti sono: Assemblea dei soci; Comitato direttivo; Comitato ristretto (i cui componenti sono nominati dal Comitato direttivo); Presidente (cui spetta la rappresentanza legale dell'associazione); Segretario Generale; Organo di controllo (in luogo del Collegio dei revisori).

L'assenza di scopo di lucro è prevista dall'art.2 dello Statuto.

L'identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce è oggetto degli art. 2 e seguenti dello Statuto: professionista per la tutela del diritto di autore e, nel rispetto della normativa vigente, delle attività connesse alla vigilanza, al controllo, alla riscossione del diritto di autore, nonché dello svolgimento delle funzioni inerenti la vigilanza e il controllo nei settori dello spettacolo, dell'intrattenimento e di altri settori affini in regime di convenzione, diretta o indiretta, per conto di enti pubblici e privati.

L'associazione individua due categorie di soci, ossia fondatori ed effettivi cui competono i medesimi diritti ed obblighi.

L'identificazione dei titoli professionali e di studio necessari per farne parte è oggetto dell'art. 4 dello Statuto: diploma di scuola media superiore, cui si accompagna l'impegno prevalente nella vigilanza delle attività di controllo e di riscossione del diritto di autore, nonché nelle funzioni di controllo e di vigilanza nei settori dello spettacolo, dell'intrattenimento e di altri settori affini in regime di convenzione, diretta o indiretta, per conto di enti pubblici e privati.

La rappresentatività elettiva delle cariche interne è disciplinata dagli art. 6 e seguenti dello Statuto. La durata massima delle cariche è 3 anni con possibilità di rielezione. E' ammesso il voto per delega scritta ma non è specificato il numero massimo di deleghe.

In relazione all'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, lo Statuto non prevede specifiche norme. Gli art. 8 e 13 riguardano modalità di costituzione e di funzionamento, nonché i compiti del comitato ristretto e dell'organo di controllo, fornendo nel contempo, disposizioni atte anche a prevenire situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità.

L'art. 6 del Regolamento interno prevede, tra gli altri, l'esplicito divieto di ricoprire contemporaneamente più cariche sociali.

La trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi è affermata dall'associazione attraverso la regolamentazione degli organi associativi (art. 6 e seguenti dello Statuto). L'art. 1 dello Statuto fa riferimento al Regolamento interno che disciplina, con maggior dettaglio, l'organizzazione, il funzionamento, l'attività istituzionale, la gestione economica e finanziaria dell'associazione.

In merito all'esistenza di una struttura organizzativa adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione, l'associazione non ha prodotto alcuna documentazione che dia riscontro:

- dell'esistenza di uffici operativi e luoghi di lavoro adeguati e stabili (sia per gli associati sia per gli esterni dell'associazione stessa), nonché delle sedi dove si svolge l'attività formativa agli associati;
- l'entità del personale operante nell'associazione e la relativa tipologia (tempo indeterminato/*part-time*)
- di sedi/delegazioni/sezioni territoriali funzionanti e diffuse sul territorio (unitamente all'indicazione dei relativi indirizzi e referenti);
- di un comitato scientifico e delle relative attività (tra cui l'organizzazione di seminari, *workshop*, percorsi formativi, sessioni di studio, nonché le relazioni con altri organismi/enti operanti nel medesimo settore, finalizzate, tra gli altri, alla condivisione e agli scambi di buone pratiche);
- dell'organigramma dell'associazione e della composizione degli organi sociali.

A seguito della richiesta di integrazione documentale formulata da questo Ufficio il Presidente dell'associazione ha fornito indicazioni in merito a: 1) organizzazione dell'associazione; 2) attività istituzionale formativa; 3) attività formativa; 4) modalità secondo cui gli associati svolgono la propria attività lavorativa, interagiscono con l'associazione, cooperano e comunicano tra loro; 5) organigramma dell'associazione e composizione degli organi sociali e delle commissioni; 6) elenco dei soci; 7) organizzazione territoriale.

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari.

Riscontro

L'associazione ha incluso tra i propri compiti l'istituzione, l'organizzazione e la tenuta in forma associata dell'albo nazionale dei professionisti per la tutela del diritto di autore (art. 1 e seguenti dello Statuto). Tenuto conto della data di costituzione dell'associazione (2015) e considerato quanto dichiarato dall'associazione in merito agli anni effettivi nel corso dei quali gli associati hanno svolto l'attività professionale in questione, l'Ufficio ha richiesto all'associazione di produrre quanto segue:

1. l'elenco degli associati che negli ultimi quattro anni hanno svolto questa professione e che ad oggi risultano iscritti al citato albo dei professionisti per la tutela del diritto di autore;
2. l'elenco al 2015 degli associati con l'indicazione dei seguenti dati: nominativo; ammontare della quota associativa versata (o eventuale morosità); tipologia di associato; regione;
3. la dichiarazione del Presidente inerente le modalità di gestione ed aggiornamento periodico dell'albo e l'ammontare delle quote richieste ai soci.

In riscontro a tale richiesta, l'associazione ha inoltrato i documenti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, unitamente alla nota del Presidente in cui sono descritte le regole di tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei soci, nonché l'ammontare e le modalità di corresponsione delle quote associative.

Al riguardo, il Regolamento interno prevede specifiche disposizioni.

Requisito d)

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni.

Riscontro

L'Associazione ha un proprio Codice deontologico (2015) le cui disposizioni sono articolate nelle seguenti sezioni:

1. Principi generali
2. Regolamento delle sanzioni e dei procedimenti disciplinari
3. Procedimenti disciplinari

Le norme ivi contenute prevedono un sistema secondo cui le sanzioni sono proporzionali alle violazioni compiute. La Commissione disciplinare, nominata dal Comitato direttivo secondo le norme del Regolamento, è l'organo cui competono sia la valutazione e la decisione sui casi di contrasto fra il comportamento dell'associato e il codice deontologico (nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dal Regolamento), sia i procedimenti disciplinari.

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente.

Riscontro

È prevista nel Codice deontologico (art. 3 della prima sezione), secondo cui l'associato è tenuto al continuo miglioramento delle proprie competenze, aggiornandosi sistematicamente partecipando, presso Pro.di.da. o altre strutture riconosciute e ritenute idonee dalla stessa associazione, a corsi e/o a eventi di formazione ed aggiornamento.

L'art. 8 del Regolamento interno stabilisce per ogni associato l'obbligo al continuo aggiornamento professionale.

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale.

Riscontro

Lo Statuto stabilisce che l'associazione può costituire sezioni ed articolazioni territoriali, la cui struttura e funzioni sono determinate dal regolamento interno (art. 2 e seguenti del Regolamento interno).

A seguito dell'apposita richiesta dell'Ufficio, l'associazione ha provveduto ad inoltrare sia l'elenco delle sedi territoriali funzionanti e diffuse sul territorio (unitamente all'indicazione dei relativi indirizzi e referenti) sia l'elenco dei soci secondo la regione di riferimento; da entrambi si riscontra la presenza in 18 regioni.

Requisito g)

Mancata pronuncia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

L'art. 8 dello Statuto stabilisce i requisiti dei membri del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori, tra cui:

- non essere in stato di interdizione temporanea o di sospensione degli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria;
- non essere stati condannati con sentenza irrevocabile (salvi gli effetti della riabilitazione) a specifiche pene.

Agli atti non risulta la dichiarazione del Presidente relativa alla mancata pronuncia nei propri confronti di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività svolte dall'associazione medesima. A seguito dell'apposita richiesta dell'Ufficio, l'associazione ha provveduto ad inoltrare tale dichiarazione.

Riscontro

Sulla base della documentazione allegata l'associazione soddisfa i requisiti di cui alle lett. d), e).

Sui restanti requisiti, la valutazione in merito al relativo possesso da parte dell'associazione ha richiesto un approfondimento istruttorio e la richiesta di integrazione documentale, con particolare riferimento agli atti di seguito indicati:

- copia datata e sottoscritta del regolamento interno, menzionato nell'art. 1 dello Statuto secondo cui "l'attività ed il funzionamento dell'associazione sono regolati, oltre che dal presente statuto, dal Regolamento interno..";
- nota del Presidente riguardante la dichiarazione di mancata pronuncia nei propri confronti (o dei rappresentanti legali dell'associazione) di condanna passata in giudicato in relazione all'attività all'associazione;
- attestazione sull'esistenza di uffici operativi e luoghi di lavoro adeguati e stabili (sia per gli associati sia per gli esterni dell'associazione stessa), nonché delle sedi dove si svolge la formazione degli associati;
- attestazione sull'entità del personale operante nell'associazione e la relativa tipologia (tempo indeterminato/part-time)
- dichiarazione sulle sedi/delegazioni/sezioni territoriali funzionanti e diffuse sul territorio (unitamente all'indicazione dei relativi indirizzi e referenti);

- dichiarazione sull'esistenza di un comitato scientifico e sulle relative attività (tra cui l'organizzazione di seminari, *workshop*, percorsi formativi, sessioni di studio o la tenuta delle relazioni con altri organismi operanti nel medesimo settore, finalizzate, tra gli altri, alla condivisione e agli scambi di buone pratiche);
- attestazione sull'organigramma dell'associazione e sulla composizione degli organi sociali;
- elenco degli associati che negli ultimi quattro anni hanno svolto questa professione e che ad oggi risultano iscritti al citato albo dei professionisti per la tutela del diritto di autore;
- elenco al 2015 degli associati con l'indicazione dei seguenti dati: nominativo; ammontare della quota associativa versata (o eventuale morosità); tipologia di associato; regione;
- dichiarazione del Presidente inerente le modalità di gestione ed aggiornamento periodico dell'albo e l'ammontare delle quote richieste ai soci.

L'associazione, in riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazione documentale formulata dall'Ufficio, ha inoltrato una comunicazione in data 6 ottobre 2015 inerente tutti i punti di cui al precedente elenco.

Conclusione dell'istruttoria

Da quanto sopra, l'associazione soddisfa i requisiti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g). In particolare per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. a), nella valutazione si è tenuto conto del tempo da cui operano "i professionisti con specifico mandato della SIAE" (comunque superiore a quattro anni e documentato dall'elenco degli associati acquisito agli atti), considerato anche che l'associazione, pur essendo stata costituita nel 2015, ha come primario e principale obiettivo la gestione del relativo albo.

Nel mese di ottobre 2015, il II Ufficio di supporto agli organi collegiali ha concluso l'istruttoria tecnica, proponendo un orientamento positivo alla richiesta di PRO.DI.DA all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.

Gli esiti di questa istruttoria tecnica sono stati contestualmente trasmessi alla competente Commissione istruttoria che la esaminerà nella prima seduta utile.